

RISCOSSIONE

Delega fiscale 2023: cosa cambierà per il procedimento di riscossione - seconda parte

di Gianfranco Antico, Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo e Riforma fiscale

Scopri di più

Come abbiamo visto nel corso della [prima parte del nostro precedente intervento](#), l'[articolo 18, L. 111/2023](#), si pone l'obiettivo di superare l'attuale disciplina del servizio di riscossione - estremamente complicata e frammentaria - pervenendo ad un sistema al passo dei tempi, e non più ancorato ad un rapporto che sembra ancora di alterità tra gli **enti accertatori** e gli **enti incaricati** dell'attività di riscossione.

In particolare, la **lettera d), del comma 1, dell'articolo 18, L. 111/2023**, dispone che debba essere potenziata l'attività di riscossione anche attraverso:

- **il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'Agente della riscossione**, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso **la semplificazione del procedimento** di cui all'[articolo 29, comma 1, lettera h\), D.L. 78/2010](#), che innovando completamente il precedente sistema fondato sulla sequenza avviso di accertamento/iscrizione a ruolo/notifica della cartella di pagamento, ha introdotto, nel nostro ordinamento, **l'istituto dell'accertamento d. esecutivo**; norma oggetto di restyling già con l'[articolo 5, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 159/2015](#), che ha disposto il collegamento del termine di **esecutività dell'atto impositivo con quello utile per la sua impugnazione**, evitando così l'attribuzione *ipso facto* del valore di titolo esecutivo all'atto, decorsi sessanta giorni dalla sua notifica (il D.Lgs. 159/2015 ha, inoltre, apportato anche importanti modifiche agli adempimenti legati **all'affidamento delle somme all'Agente della riscossione** ed alla tempestiva possibilità di quest'ultimo di poter agire coattivamente). Ricordiamo, per completezza espositiva, che:

- **il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute** (il ruolo viene formato dall'ente creditore e trasmesso all'Agenzia delle entrate-Riscossione);
- la **cartella di pagamento è l'atto successivo** con il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione richiede il **pagamento delle somme risultate a debito** del contribuente a seguito dell'attività di controllo dell'ente creditore (Agenzia delle entrate, Inps, comuni, ecc.).
- **l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione**, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;
- la razionalizzazione, **l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure** di pignoramento dei rapporti finanziari, **che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo soddisfo**, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'[articolo 75-bis P.R. 602/1973](#), **ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore.**

La **lettera e), del comma 1, dell'articolo 18, della L. 111/2023**, prevede, altresì, che debba essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il **trasferimento all'Agenzia delle entrate delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione** (o di parte delle stesse), in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra:

- l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.

Ricordiamo che il processo di superamento dell'attuale dualismo tra le due Agenzie è stato avviato con i [commi 14-23](#) della **L. 234/2021**, che hanno introdotto delle modifiche alla *governance* del servizio nazionale della riscossione, nell'ottica di una maggiore integrazione. Resta ferma la garanzia della **continuità del servizio della riscossione**, attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità (**lettera f) comma 1, dell'articolo 18, L. 111/2023**).

La **lettera g), comma 1, dell'articolo 18, L. 111/2023**, prevede **la semplificazione, nonché la velocizzazione, delle procedure relative ai rimborsi**; mentre la successiva **lettera i)**, inserita nel corso dell'esame parlamentare, invita il Governo a rivedere la disciplina dei **rimborsi dell'Iva** con finalità di razionalizzazione e semplificazione. La stessa Relazione illustrativa ha precisato il perimetro della misura, sottolineando che il criterio di delega, in tema di semplificazione e velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi, interesserà ad esempio l'Iva, rendendo l'ordinamento interno maggiormente **aderente ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia**, secondo i quali il soggetto passivo dell'Iva, che si trovi in una posizione creditoria, può, in attuazione del principio di neutralità dell'imposta, richiedere il **rimborso dell'Iva a credito**, senza che le modalità adottate dagli Stati membri rendano difficile ottenere tale rimborso.

La **lettera h)**, del **comma 1**, dell'[articolo 18, L. 111/2023](#), dispone l'introduzione di una disciplina della **riscossione nei confronti dei coobbligati** solidali paritetici e dipendenti, che **assicuri un corretto equilibrio tra tutela del credito erariale e diritto di difesa**. In pratica, ci si riferisce a quelle ipotesi di obbligazione solidale, dove tutti vengono chiamati all'assolvimento dell'imposta per l'intero.

Il **comma 2**, dell'[articolo 18, L. 111/2023](#), **esclude il discarico automatico** per le somme afferenti la riscossione delle **risorse proprie tradizionali dell'UE** nonché **l'applicazione di un piano di rateizzazione** delle somme da versare all'erario **articolato in 120 rate**.

Da ultimo, il **comma 3**, dell'[articolo 18, L. 111/2023](#), prevede che, ai fini della revisione del sistema della riscossione dell'accisa (e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico approvato con il D.Lgs. 504/1995), il Governo debba, altresì, osservare due ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

- **rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale**, forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di:
 - **superare**, in particolare, **l'attuale sistema di versamento dell'imposta** (che prevede il riferimento costante, ai fini del pagamento del tributo stesso, ai quantitativi consumati nell'anno precedente);
 - correlare i versamenti dell'accisa ai **quantitativi di energia elettrica** e gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;
- **rimodulare e armonizzare i termini** previsti per la decadenza del diritto al rimborso dell'accisa e la prescrizione del diritto all'imposta.